

Parere n. 85 del 20/03/2008

PREC19/08/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla CO.BIT s.a.s.- completamento e messa in sicurezza di via Tirino, da via delle Casette a via della Bonifica - S.A: Città di Pescara.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 10 dicembre 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa CO.BIT s.a.s. contesta l'esclusione dalla gara di che trattasi, sulla scorta della seguente motivazione: "la garanzia prestata quale cauzione provvisoria non era conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara pena esclusione (validità per almeno 360 giorni) "

L'impresa ha contestato l'esclusione affermando che la polizza di cauzione provvisoria è stata predisposta ai sensi dell'art.75 d.Lgs 163/2006 ed "ha validità di almeno di 180 giorni a partire dalla data su indicata...e cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara."

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A. conferma la legittimità della esclusione e precisa che il Disciplinare di Gara prevede fra l'altro:

1. al punto 8 che l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del Codice;
2. al punto 12 alla pag. 10 è indicata la garanzia costituita ai sensi e per effetti dell'art. 75 del Codice con la precisazione che la garanzia dovrà avere validità per almeno 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, pena esclusione.

Ritenuto in diritto

Il comma 5 dell'art. 75 del Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 nel prevedere che la garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta dà la possibilità alla stazione appaltante di " *richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore...* "

Il disciplinare di gara, al punto 12 pag. 10, lettera C) garanzie costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del Codice precisa che "la garanzia dovrà avere validità per almeno 360 giorni dalla validità dell'offerta pena l'esclusione".

La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, con la conseguenza che, qualora sia comminata espressamente l'esclusione in conseguenza della violazione di talune univoche prescrizioni, l'Amministrazione è tenuta a darne precisa ed incondizionata esecuzione e può esimersi dal garantire la loro applicazione solo in presenza di prescrizioni ambigue, suscettibili di svariate possibili ed ugualmente plausibili interpretazioni, o non rispondenti al comune canone di ragionevolezza.

Né rileva l'eccezione sollevata dall'impresa istante di aver prodotto la garanzia rilasciata dalla Banca di Basciano n. 8124 del 03/08/2007 in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 75 del Codice dei contratti, poiché all'art. 2 della fideiussione bancaria è prevista una validità di almeno 180 giorni e non di 360 giorni come richiesto dal disciplinare.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione della ditta CO.BIT s.a.s. è conforme alla disciplina di gara.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 09/04/2008